



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 96/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO, G. GIUDICEANDREA recante:

"Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/11/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/11/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	03/12/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

- Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei Consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: pag. 5
"Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta"
- Decreto Presidente della Regione 17 gennaio 2017, n. 7 pag. 13
- Deliberazione Giunta regionale del 16 dicembre 2016, n. 506 pag. 16
Oggetto: Indizione referendum consultivo in merito alla fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della Provincia di Cosenza.
- Deliberazione Consiglio regionale 21 novembre 2016, n. 151 pag. 20
Revoca parziale della deliberazione Consiglio regionale n. 132 dell'1 agosto 2016 ed approvazione Deliberazione di svolgimento di referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta"
- Deliberazione Consiglio regionale 1 agosto 2016, n. 132 pag. 24
Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta
- Risoluzione n. 1/2016 adottata dalla I Commissione pag. 29
su Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta "

Normativa nazionale

- Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 35
Costituzione della Repubblica italiana.
- L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio) pag. 46
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
- L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430) pag. 56
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
- L. 7 aprile 2014, n. 56. pag. 63
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (art. 20) pag. 89
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14) pag. 90
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15) pag. 103
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3) pag. 104
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15) pag. 105
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17) pag. 106
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

D.Dirett. 21 gennaio 2015. pag. 108
Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.

D.M. 10 ottobre 2012. pag. 111
Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi.

Normativa regionale

L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio) pag. 113
Legge di stabilità regionale 2016.

L.R. 12 dicembre 2011, n. 43. pag. 117
Unione tra i comuni.

L.R. 24 novembre 2006, n. 15. pag. 119
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. (Artt. 28; 30) pag. 135
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

L.R. 5 aprile 1983, n. 13. pag. 139
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Del. G. R. 24 ottobre 2014, n. 447. pag. 154

L. R. n. 1/2005 e s.m.L - Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.

Normativa comparata

REGIONE CAMPANIA - L.R. 11 novembre 2013, n. 16. pag. 163

Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 9 luglio 2015, n. 8. pag. 164

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1. pag. 170

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

REGIONE PIEMONTE - L.R. 13 luglio 2015, n. 16. pag. 172

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

REGIONE TOSCANA - L.R. 24 novembre 2014, n. 71. pag. 177

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge è finalizzato alla istituzione del Comune di Villa Brutia per il tramite della fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, a far data del primo Gennaio 2016. La necessità di istituire un nuovo Comune quale sintesi istituzionale dei Comuni prima citati è sostenuta da una parte da idonea iniziativa popolare per il tramite di una raccolta di firme e dalle delibere dei Consigli Comunali sopra riportati aventi ad oggetto proprio la loro fusione in un Comune unico.

Difatti, l'istituzione di un solo Comune, di contro ai cinque esistenti, garantirà maggiore efficienza, una capacità amministrativa superiore che i singoli cinque Comuni assieme considerati non possiedono. Alla semplificazione amministrativa, per il tramite dell'istituzione del Comune di Villa Brutia si aggiunge di sicuro una maggiore efficienza nel garantire ed erogare i servizi pubblici essenziali ed una loro riduzione dei costi a favore dell'intera popolazione interessata, ed inoltre l'attribuzione a quest'ultimo di contributi statali e regionali. La presente proposta di legge, prevede contestualmente all'istituzione del nuovo Comune, l'estinzione dei Comuni preesistenti e la successione al nuovo Comune di Villa Brutia di tutti i rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni dei Comuni oggetto di fusione.

Diverse le disposizioni citate all'interno del corpo del presente disegno di legge tese a regolare per come previsto dalla normativa nazionale la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. La sede del nuovo Comune di Villa Brutia è situata a Casole Bruzio, in quanto per questioni geografiche, logistiche e di mobilità, garantisce un facile raggiungimento da parte di tutti i cittadini interessati dal presente progetto di legge.

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente legge si possa concretizzare, è prevista l'indizione del referendum consultivo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983. L'organizzazione del referendum comporta profili di spesa a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 2015 che sono dettagliatamente descritti nella seguente relazione tecnico - finanziaria.

Relazione tecnico - finanziaria

La costituzione del Comune di Villa Brutia per effetto della fusione dei cinque comuni non comporta di per sé effetti finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, nello specifico: non vi sono nuovi oneri relativamente al personale perché l'articolo 4 dispone che il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Villa Brutia e mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

Le risorse poi, destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Villa Brutia, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione. Nessun onere finanziario poi, è previsto per la sede provvisoria e definitiva dell'istituendo Comune di

Villa Brutia indicata fin da ora in quella del Comune di Casole Bruzio. L'eventuale istituzioni di municipi e/o sedi decentrate saranno a carico dell'istituendo Comune di Villa Brutia. L'organo di revisione contabile che rimarrà provvisoriamente in carica sarà remunerato dal Comune di Casole Bruzio che lo esprime e nessun onere a carico della Regione compete in materia di trattamento di indennità degli organi elettivi (Sindaco, Giunta e consiglieri comunali).

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connesse alla indizione ed all'organizzazione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*.

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni politiche e regionali 2013, così fissati:

- parametro per seggio € 1.248,9607
- parametro per elettore € 3,3690

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento

all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;

- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

Alla luce delle considerazioni testé richiamate, le spese complessivamente sostenute dalla Regione per il referendum consultivo possono essere congruamente stimate in euro 20.000, indicando quale criterio di quantificazione degli oneri quello della fissazione di un tetto di spesa. Gli oneri graveranno per il solo esercizio 2015 sul bilancio regionale e troveranno congrua copertura mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico dell'UPB di spesa U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)".

Art. 1

(Istituzione del Comune di Villa Brutia)

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Villa Brutia mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.
2. Il territorio del Comune di Villa Brutia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni originari.

Art. 2

(Decadenza organi e nomina Commissario)

1. Alla data di istituzione del Comune di Villa Brutia, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Dalla data di istituzione del Comune di Villa Brutia e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il Commissario è coadiuvato, fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3

(Eventi successivi alla fusione)

1. Alla data di istituzione del Comune di Villa Brutia gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Villa Brutia le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Casole Bruzio.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Villa Brutia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Villa Brutia.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Villa Brutia, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5

(Sede del Comune)

1. Se non diversamente disposto dallo Statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria e definitiva del Comune di Villa Brutia è situata presso la sede dell'estinto Comune di Casole Bruzio.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, decentramento e Municipi)

1. Gli organi del Comune di Villa Brutia, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo Statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Lo Statuto del Comune di Villa Brutia prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d. lgs 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei Comuni oggetto di fusione.
3. Lo Statuto del Comune, può prevedere l'istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai Comuni oggetto della fusione, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad essi delegate dal Comune.
4. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di Statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Spezzano Piccolo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7

(Vigenza degli atti)

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Villa Brutia.
2. Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Villa Brutia.

Art. 8

(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)

1. Il Comune di Villa Bruzia è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9

(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Villa Brutia:

- a) approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;

- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.


2. Il Comune di Villa Brutia può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.


Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla fusione dei Comuni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, è autorizzata per l'esercizio corrente la spesa di euro 20.000, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di euro 20.000 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2002.

Art. 11
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.







**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 7 DEL 17 gennaio 2017

Oggetto: Indizione, ai sensi dell'art.41 Legge Regionale 5 aprile 1983 n.13 e s.m.i., di referendum consultivo in merito alla fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della Provincia di Cosenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica del presente atto.

F.to Tommaso Loiero

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**Visti**

- l'art.133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
- il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;
- la L.R. n.13/1983 per come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17, dalla L.R. 1 marzo 2016, n. 9 e dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43; lo Statuto Regionale;
- le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 132 dell'1 agosto 2016 e n. 151 del 21.11.2016 con le quali si è stabilito, in osservanza dell'art.40 della Legge Regionale 5 aprile 1983 n.13 e s.m.i. di sottoporre a referendum consultivo il progetto di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei Consiglieri Romeo e Giudiceandrea, formulando il seguente quesito da sottoporre a votazione:
 - a) "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?";
 - b) "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco";
- l'art. 41 della citata L.R. n. 13/83, stabilisce che il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa e che la data di convocazione degli elettori deve essere fissata in una domenica compresa tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- la Giunta regionale si è espressa favorevolmente in proposito, con deliberazione n. 506 del 16 dicembre 2016, demandando al Presidente l'emanazione del relativo decreto;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) di indire referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art.41 della Legge Regionale 5 aprile 1983 n.13 e s.m.i., in merito alla Proposta di legge n.96/10[^] avente ad oggetto la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della Provincia di Cosenza;
- 2) di fissare la data di convocazione degli elettori nella domenica 26 marzo 2017;
- 3) di stabilire che:
 - le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 29, comma 3, L.R. 13/83 e s.m.i., devono iniziare alle ore 08,00 e terminare alle ore 21,00;
 - le operazioni di scrutinio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della citata L.R., devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire ad esaurimento;
 - gli aventi diritto al referendum sono tutti gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta e per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- 4) di formulare il quesito da sottoporre a votazione nel modo seguente:
 - a) "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?";
 - b) "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco";

- 5) di notificare il presente decreto al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio Regionale ed ai Sindaci dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.C a cura del Dipartimento della Presidenza.

F.to On. Gerardo Mario Oliverio



ORIGINALE
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 506 della seduta del 16- 12- 2016.

Oggetto: Indizione referendum consultivo in merito alla fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della Provincia di Cosenza.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: F.to Il Presidente

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Giuseppe A. Bianco _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5.	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6.	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7.	Francesco ROSSI	Componente	X	
8.	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. // allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
F.to Dott. Filippo De Cello

Il Dirigente del Settore
F.to Gina Aquino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

l'articolo 15, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, così come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) ed, in particolare, l'art. 40, 1 comma, che testualmente recita: "Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.";

la deliberazione n. 132 adottata dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2016 ad oggetto: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta". Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

CONSIDERATO che nelle citate deliberazioni, il Consiglio regionale ha:

a) stabilito che gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

b) definito nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

a) "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta ?"

b) "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune ?

a) Villa Brutia

b) Casali del Manco"

c) stabilito di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;

RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione n. 132 dell'1 agosto 2016 del Consiglio regionale, per come parzialmente revocata e modificata con deliberazione n. 151 del 21 novembre 2016 e, conseguentemente, esprimersi favorevolmente sulla indizione del referendum consultivo di cui al progetto di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea;

VISTO il D.M. prot. n. 236239 dell'1 dicembre 2016 che ha fissato per le consultazioni referendarie i seguenti parametri di costo:

per i Comuni fino a tre sezioni elettorali € 467,9765 a sezione e per elettore € 0,8491;

per i Comuni con più di tre sezioni € 334,2689 a sezione e per elettore 0,6065;

PRESO ATTO:

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle

disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della presente deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali;

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che, la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presumibilmente in € 33.200,00 graverà su apposito capitolo del bilancio regionale già istituito con DGR n. 460 del 23.11.2016 che ha approvato il DDL "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016- 2018, in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale e che la stessa, allo stato, dovrà essere anticipata dai Comuni interessati cui la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare, dietro presentazione debitamente documentata;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 132 dell'1 agosto 2016 e n. 151 del 21 novembre 2016 con le quali è stato stabilito di sottoporre a referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, il progetto di legge n. 96/10^A di iniziativa dei Consiglieri Romeo e Giudiceandrea tendente all'indizione di un referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della Provincia di Cosenza;
2. di fare presente che gli aventi diritto sono tutti gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta e per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
3. di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare:
 - a) "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta ?"
 - b) "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune ?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco"
4. di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo decreto, che dovrà contenere tutte le indicazioni approvate dal Consiglio regionale con la citata deliberazione n.132 dell'1 agosto 2016;
5. di chiedere ai Sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'art. 32 L.R.13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
6. di notificare la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Presidenza, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio regionale, ai Sindaci dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente sul BURC a cura del Dipartimento Presidenza.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante.

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione, è stata trasmessa in data 20 Dicembre 2016 X al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti.

L'impiegato addetto.

X LEGISLATURA

28^ Seduta
Lunedì 21 novembre 2016

Deliberazione n. 151 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: "Revoca parziale della deliberazione Consiglio regionale n. 132 dell' 1 agosto 2016 ed approvazione Deliberazione di svolgimento di referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 96/10^ di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta".

Presidente: Nicola Irto
Consigliere – Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati: 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

... omissis ...

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 28 - , ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

... omissis

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione n.132 dell'1agosto 2016 con la quale è stato deciso di sottoporre a referendum consultivo delle popolazioni interessate la proposta di legge n.96/10^ recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

PRESO ATTO della nota del Segretario generale della Giunta regionale n. 269313 del 6 settembre 2016, acquisita al protocollo generale del Consiglio in pari data con n.33620, con la quale si evidenzia l'opportunità di modificare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016, relativamente alla copertura finanziaria;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016 nelle seguenti parti:

- in premessa:
 - “ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n.447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690”;
 - CONSIDERATO CHE, dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;
 - DATO ATTO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;
- e, nel deliberato, la lettera d) “di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 <<Legge di stabilità regionale 2016 >>”;

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
- la legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) e in particolare:

- l'articolo 32, che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, “le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”, con la possibilità per la Regione di “anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti”;

- l'articolo 40, comma 1, in base al quale il Consiglio regionale "prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio";
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, "la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge";
- l'articolo 40, comma 4, lettera a), che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

VISTA la proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza";

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha approvato una risoluzione con la quale propone al Consiglio regionale di deliberare per l'effettuazione del referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone, pertanto, al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è complessivamente di 9.853 per complessive 12 sezioni;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 13/1983, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della L.R. 13/1983 si ricava che la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento solo degli estremi della relativa proposta di legge;

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione consiliare n. 132 dell'1 agosto 2016 nelle seguenti parti:

- in premessa:
 - "ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690";

- CONSIDERATO CHE, dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;
 - DATO ATTO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;
 - e, nel deliberato, la lettera d) "di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 << Legge di stabilità regionale 2016 >>";
2. per l'effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n.96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta" ;
 3. di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?"
 - b. "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?"
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del Manco"
 4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
 5. di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
 6. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
 7. di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
 8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to: IL CONSIGLIERE – QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to : IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

F.to : IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
24^a Seduta
Lunedì 1 agosto 2016

Deliberazione n. 132 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta.

Presidente: Nicola Ito
Consigliere – Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Ito

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 3 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

*Consiglio Regionale della Calabria***IL CONSIGLIO REGIONALE****PREMESSO CHE:**

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

VISTI:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera a) del comma 4 dell'art. 40 nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- la proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza ", iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 51712 del 18/11/2015;

CONSIDERATO CHE:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

*Consiglio Regionale della Calabria*

VISTA la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- l'articolo 32 stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ..."

ATTESO CHE per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690.

VISTO CHE secondo l'ultima rilevazione del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it, all'indirizzo internet: <http://amministratori.interno.it/semestrale/html/pubblicazioni.htm>), il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è complessivamente di 9853 per complessive 12 sezioni.

CONSIDERATO CHE dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli

*Consiglio Regionale della Calabria*

aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

- la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101;

RITENUTO:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta ";
- b) di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?"
 - b. "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- d) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016";


*Consiglio Regionale della Calabria*

- e) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to: IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 3 agosto 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)


Allegato alla nota prot. n. 29192 del 20 luglio 2016/10^a leg.



RISOLUZIONE N. 1/2016

su

Proposta di legge n. 96/10^a di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " *Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta* "

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

La Prima Commissione Permanente “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale”

VISTA la Proposta di legge n. 96/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

VISTO l'art. 133 2° comma della Costituzione che testualmente recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni”*;

CONSIDERATO che l'istituzione di un nuovo comune avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, e pertanto è necessario, pena l'incostituzionalità della legge, indire il referendum per la popolazione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *“Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum”* ed in particolare:

- il comma 1, dell'art. 40 dispone che il Consiglio regionale nella deliberazione di effettuazione del referendum indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- la lettera a) del comma 4 del predetto art. 40 prescrive che al referendum consultivo sono chiamati, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l'articolo 32 stabilisce, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”, con la possibilità per la Regione di “anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ...”*

VISTA la nota del dirigente del Dipartimento bilancio della Giunta regionale, acquisita al prot. n. 15887 del 13/04/2016, con la quale viene evidenziata l'opportunità di procedere alla quantificazione degli oneri finanziari per la celebrazione del referendum nella deliberazione consiliare di effettuazione dello stesso;

CONSIDERATE meritevoli di apprezzamento le indicazioni recate nella precitata nota del Dipartimento bilancio della Giunta regionale che dovranno trovare applicazione nell'allegato schema di deliberazione;

ATTESO l'esito dell'audizione dei rappresentanti dei Comuni interessati, svoltasi nella seduta del 14 aprile 2016, in cui tra l'altro è stata avanzata anche la richiesta di valutare l'opportunità di far scegliere ai cittadini il nome del nuovo Comune tra una serie di nomi;

CONSIDERATA meritevole di apprezzamento la richiesta di far scegliere ai cittadini la denominazione del nuovo Comune;

RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta sarà rimessa al quesito referendario:

- 1 – Villa Brutia
- 2 – Casali del Manco

RITENUTO che, per quanto precedentemente espresso, la consultazione referendaria sulla proposta di legge 96/10[^] debba essere estesa a tutti gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;

VISTO l'art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE

al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, dell'art. 40, comma 4, lett. a), di indizione del previsto referendum consultivo, a tutti gli elettori dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, sulla proposta di legge n. 96/10[^] secondo l'allegato schema di deliberazione e di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Seduta del _____

Deliberazione n. _____ del _____

Oggetto: Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta";

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che *"...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale."*;
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera a) del comma 4 dell'art. 40 nella indicazione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- la proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: "Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza ", iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 51712 del 18/11/2015;

Considerato che:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale *prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio*;
- la lettera a) del comma 4 dell'art. 40 che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- l'articolo 32 stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti ..."

Atteso che

- per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si fa pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta regionale con la delibera n. 447/2014, da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 ed un costo medio per elettore di € 3,3690.

Visto che

- secondo l'ultima rilevazione del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it, all'indirizzo internet: <http://amministratori.interno.it/semestrale/html/pubblicazioni.htm>), il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria è complessivamente di 9853 per complessive 12 sezioni.

Considerato che

- dato il costo medio rimborsabile per elettore, 3,3690, moltiplicato per il numero degli elettori coinvolti, 9853, la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" con la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101.

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera a) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta della provincia di Cosenza; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 33.200,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016" e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0700120101.

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Udito il relatore;

A voti

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla Proposta di legge n. 96/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Romeo e Giudiceandrea recante: " Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta ";
- b) di definire nei seguenti termini i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:
 - a. "Volete l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione degli attuali comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta?"
 - b. "Con quale dei seguenti nomi voleste sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Villa Brutia
 - b) Casali del manco"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- d) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria per l'anno 2016 sul Fondo speciale di parte corrente di cui all'allegato B della legge regionale 31/2015 "Legge di stabilità regionale 2016";
- e) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168).

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b*) immigrazione;
- c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;
- f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio)***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Art. 1

(...)

Comma 216

216. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

Comma 217

217. Il comma 1 dell'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'*articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un

contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

Comma 218

218. All'articolo 17 del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Comma 219

219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31

dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

Comma 220

220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Comma 221

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

Comma 222

222. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Comma 223

223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».

Comma 224

224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

Comma 225

225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.

Comma 226

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

Comma 227

227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *commi 1 e 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, *comma 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, *comma 4*, del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, *comma 1*, della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'*articolo 1, comma 188*, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Comma 228

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella

relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'*articolo 1, comma 421*, della citata *legge n. 190 del 2014*, restano ferme le percentuali stabilite dall'*articolo 3, comma 5*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Il comma 5-quater dell'*articolo 3* del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Comma 229

229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

(...)

Comma 764

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'*articolo 1, comma 425*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'*articolo 1, commi 424 e 425*, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

Comma 765

765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata *legge n. 56 del 2014*. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 766

766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della *legge n. 56 del 2014*, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal *decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

Comma 767

767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Comma 768

768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'*articolo 30*, comma 2.3, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

Comma 769

769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'*articolo 1, comma 425*, settimo e ottavo periodo, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

Comma 770

770. All'*articolo 5, comma 3*, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'*articolo 1, comma 421*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».

Comma 771

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'*articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014*. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Comma 772

772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

Comma 773

773. All'*articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132*, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».

Comma 774

774. E' fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*.

Normativa nazionale
L. 28 dicembre 2015, n. 208. (Stralcio)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

(...)

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430)***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Art. 1

(...)

Comma 418

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. ⁽⁷¹⁾

(71) Comma così modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Comma 419

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime

province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. ⁽⁷²⁾

(72) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 420

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Comma 421

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'*articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

Comma 422

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Comma 423

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016. ⁽⁷³⁾

(73) Vedi, anche, il *D.M. 14 settembre 2015*.

Comma 424

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con

esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. ⁽⁷⁴⁾

(74) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 425

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'*articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190(Art. 1, commi da 418 a 430)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. ^{(76) (75)}

(75) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* e, successivamente, l'*art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(76) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

Comma 426

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'*articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. ^{(77) (78)}

(77) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(78) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 427

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche

convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. ⁽⁷⁹⁾

(79) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 428

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'*articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. ⁽⁸⁰⁾

(80) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 429

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. ^{(82) (81)}

(81) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Normativa nazionale

L. 23/12/2014, n. 190(Art. 1, commi da 418 a 430)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

(82) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 430

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'*articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

(...)

L. 7 aprile 2014, n. 56.***Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.***

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Vedi, anche, l' art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽²⁷⁾
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽²⁷⁾
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via

definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁶⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni

caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza. ^{(9) (24)}

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,

rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽¹⁰⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in

cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽²⁸⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽²⁵⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale*.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le

modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune.

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente

corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ^{(3) (26)}

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (3) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (4) Comma abrogato dall' art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (5) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall'art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (6) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, successivamente, dall' art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (7) Comma così modificato dall' art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (8) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (9) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (10) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (11) Alinea così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (12) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (13) Comma così sostituito dall' art. 23, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (14) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (15) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. a-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (16) Comma inserito dall' art. 23, comma 1, lett. c-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. c-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (18) Comma così modificato dall' art. 23, comma 1, lett. c-quater), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (19) Comma così sostituito dall' art. 23, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.
- (25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014* e il *D.M. 29 maggio 2015*.
- (27) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.
- (28) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
-

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

Normativa nazionale
L. 7 aprile 2014, n. 56.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽²⁹⁾

(29) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95. (art. 20)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135. Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

(...)

Art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali ⁽²⁸³⁾

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. ⁽²⁸⁴⁾

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

(283) Articolo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 118-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56, inserito dall' art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(284) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 ottobre 2012, il Decreto 11 giugno 2014 e il Decreto 21 gennaio 2015.

(...)

D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

(...)

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali ⁽¹⁸⁸⁾

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 ⁽¹⁹⁹⁾;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. ⁽¹⁷⁶⁾

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a

decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'*articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ^{(161) (198) (204)}

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. ^{(162) (200)}

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita ^{(201) (162)}.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'*art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'*art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*».⁽¹⁶²⁾

8. I commi 1, 2, e 5 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'*art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'*art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento

dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'*art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno

⁽²⁰²⁾.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e dall'*articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'*articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. ^{(169) (207)}

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119*. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. ⁽¹⁷⁰⁾

13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. ⁽¹⁸¹⁾

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato *articolo 24*, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. ^{(162) (187)}

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' *articolo 38*. ^{(163) (174) (205)}

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti. ^{(163) (197)}

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune,

successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'*articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.* ⁽¹⁷¹⁾

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato *articolo 78 del decreto-legge n. 112* per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. ⁽¹⁷²⁾

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. ⁽¹⁶³⁾

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. ⁽¹⁶³⁾

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: ⁽¹⁶⁴⁾

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dell'*articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; ⁽¹⁶⁵⁾

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' *articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento; ⁽¹⁶⁶⁾

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ⁽¹⁷³⁾

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. ⁽¹⁶²⁾

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'*articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito

degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. ^{(162) (175) (203)}

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. ^{(163) (196)}

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. ⁽¹⁶³⁾

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; ⁽²⁰⁶⁾
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione*;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica. ⁽¹⁸⁶⁾

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ^{(179) (180) (193)}

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. ⁽¹⁸²⁾

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. ⁽¹⁸³⁾

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in

ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. ⁽¹⁸⁴⁾

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. ^{(185) (208)}

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; ^{(189) (185)}
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ^{(190) (195)}

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹⁸⁵⁾

31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. ⁽¹⁹⁴⁾

[32. Fermo quanto previsto dall'*art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: ⁽¹⁷⁷⁾

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; ⁽¹⁷⁸⁾
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. ^{(168) (191) (192)}]

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-bis. All' *articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai *commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». ⁽¹⁶⁷⁾

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. ⁽¹⁶⁷⁾

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' *articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010. ⁽¹⁶⁷⁾

(161) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(162) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(163) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(164) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(165) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).

- (166) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, che ha sostituito l'originaria lettera f) con le attuali lettere f) ed f-bis).
- (167) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.
- (168) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 1, comma 117, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal medesimo *art. 1, comma 117, L. 220/2010*, come sostituito dall'*art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, dall'*art. 20, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.
- (169) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (170) Comma inserito dall'*art. 2, comma 9, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (171) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. c), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (172) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 9, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (173) Comma modificato dall'*art. 2, comma 9, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (174) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* e, successivamente, l'*art. 1, comma 26-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (175) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (176) Per l'estensione delle misure previste dal presente comma, vedi l'*art. 20, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.
- (177) Alinea così modificato dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (178) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.
- (179) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e dall'*art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (180) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (181) Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61*.
- (182) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.
- (183) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (184) Comma sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 107, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014. Precedentemente il presente comma era stato modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, sostituito dall'*art. 20, comma 2-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, e nuovamente modificato dall'*art. 16, commi 10 e 24, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 29, commi 11 e 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (185) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.
- (186) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dall'*art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (187) A norma dell'*art. 13, comma 17, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, l'addizionale Commissariale per Roma Capitale, di cui al presente comma, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
- (188) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, comma 6, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013*, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 21013, n. 305).
- (189) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 23, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (190) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b) e b-bis).
- (191) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.
- (192) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (193) Sull'applicabilità degli obblighi di esercizio associato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 121, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Normativa nazionale
D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (Art. 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- (194) Comma inserito dall' *art. 1, comma 450, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (195) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l' *art. 4, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.
- (196) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, promossa in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.
- (197) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 settembre 2010*, il *D.M. 27 dicembre 2010* e il *D.M. 10 novembre 2011*.
- (198) Per la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal presente comma vedi, per l'anno 2011, il *D.M. 9 dicembre 2010* e, per l'anno 2012, il *D.M. 22 marzo 2012*. Per la ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario vedi, per l'anno 2011, il *D.P.C.M. 28 gennaio 2011*. Per l'anno 2012, vedi il *D.M. 13 marzo 2012*.
- (199) Vedi, anche, il comma 131 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (200) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 119, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, l'*art. 7, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149* e il *D.M. 24 novembre 2011*.
- (201) Sull'applicabilità della sanzione prevista dal presente comma vedi il comma 148 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*.
- (202) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2010*.
- (203) Vedi, anche, il comma 34 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.
- (204) Vedi, anche, l' *art. 6, comma 15-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (205) Vedi, anche, l' *art. 16, comma 12-octies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.
- (206) Sui termini di applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° febbraio 2013, n. 11*.
- (207) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51*.
- (208) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 settembre 2013*.

(...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(...)

Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾

1. A norma degli *articoli 117 e 133 della Costituzione*, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ⁽⁴⁰⁾

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. ⁽⁴¹⁾ ⁽³⁸⁾

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*.

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Publicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1980, n. 79.

(...)

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli *articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli *articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli *articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(...)

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15)***Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.***

Publicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68.*

(...)

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁵⁷⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁵⁸⁾.

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68*, poi dall'*art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415* e, infine, dal n. 3) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(...)

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Publicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

(...)

17. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo ⁽¹²⁾.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni ⁽¹³⁾.

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale ⁽¹⁴⁾.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale ⁽¹⁵⁾.

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento ⁽¹⁶⁾.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni ⁽¹⁷⁾.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti ⁽¹⁸⁾.

(12) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Periodo aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(16) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(17) Comma così modificato dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(18) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 5, L. 16 aprile 2002, n. 62*.

(...)

D.Dirett. 21 gennaio 2015.

Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2015, n. 23.

Emanato dal Ministero dell'interno.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE FINANZA LOCALE

Visto l'*art. 15, comma 3*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

Visto l'*art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito con modificazioni dalla *legge 2 maggio 2014 n. 68*, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato *art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000* è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione;

Visto l'*art. 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come sostituito dall'*art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56*, introdotto dall'*art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito con modificazioni dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'*art. 15, comma 3*, del citato testo unico o alla fusione per incorporazione di cui all'*art. 1, comma 130 della legge n. 56 del 2014*, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro;

Considerato che il successivo *comma 2*, del richiamato *art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012*, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato *art. 15, comma 3*, del più volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il *comma 3*, del medesimo *art. 20*, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato *comma 1* si applicano per le fusioni di comuni istituite negli anni 2012 e successivi;

Normativa nazionale
D.Dirett. 21 gennaio 2015.

Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato *art. 20*, il quale rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina delle modalità e dei termini per l'attribuzione dei contributi erariali alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione;

Visto il *decreto del Ministero dell'interno dell'11 giugno 2014* con i quali sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, il *decreto 11 giugno 2014* risulta superato e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2014, rideterminare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato *art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012*, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con *decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318*, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo *art. 20*;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma di decreto consiste in una attività amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1. Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni o fusione per incorporazione.

Normativa nazionale
D.Dirett. 21 gennaio 2015.

Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.

Art. 2. Modalità di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2014, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni, dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.
 2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.
 3. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
-
-

Art. 3. Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.
-
-

Art. 4. Abrogazione

1. Il *decreto del Ministero dell'interno dell'11 giugno 2014* è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 10 ottobre 2012.

Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi.

Publicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2012, n. 242.

Emanato dal Ministero dell'interno.

Per le modalità e i termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi, di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 21 gennaio 2015*.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'*articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con cui è previsto che lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

Visto l'*articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'*articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000*, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo altresì che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto l'*articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012*, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

Considerato, altresì, il disposto del successivo comma 4, del richiamato *articolo 20* ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con *decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318*, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso *articolo 20*;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni in applicazione della nuova normativa intervenuta;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali;

Decreta:

Normativa nazionale
D.M. 10 ottobre 2012.

Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da
procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 1 Finalità del provvedimento ⁴⁾

1. Il presente provvedimento definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

(4) Per le modalità e i termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi, di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 21 gennaio 2015*.

Art. 2 Modalità di attribuzione del contributo ⁵⁾

1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. In caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

3. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione. La predetta richiesta va inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Ufficio Sportello Unioni - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.

4. Per le sole fusioni di comuni realizzate nel corso dell'anno 2012, le richieste di cui al comma 3 devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2012.

5. Nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa richiesta, fermo restando la durata originaria dell'analogo contributo di cui al precedente comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(5) Per le modalità e i termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi, di cui al presente provvedimento, vedi il *Decreto 21 gennaio 2015*.

L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio)***Legge di stabilità regionale 2016.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2015, n. 95.

Art. 1 Fondi Speciali.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e degli *articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'*allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla *legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), inerenti all'abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.10.05 (capitolo U0232221201).

2. Al fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, disposta con Delib.G.R. n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con allocazione al Programma

U.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.

3. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le risorse previste dal fondo di cui al *comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione al Programma U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 222.000,79, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

6. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione al Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

7. Al fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il problema della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le aziende zootecniche del territorio calabrese ed in particolare dell'area del crotonese, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016, la concessione all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un contributo di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

8. Al fine di rilanciare lo scalo aeroportuale "Tito Minniti" di Reggio Calabria e potenziare dal punto di vista tecnologico l'infrastruttura, attraverso l'installazione di un sistema ILS (Instrument Landing System), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 70.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

10. Per garantire l'aumento del capitale sociale della società SACAL S.p.A. necessario ad adeguare il capitale societario al valore "minimo" previsto dall'art. 3 del *D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997*, per come deliberato nell'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è autorizzata nel biennio 2016-2017 la spesa complessiva di euro 515.655,80,

di cui euro 257.827,90 nell'esercizio finanziario 2016, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

11. Al fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di euro 350.000,00, con allocazione al Programma U.10.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

12. Al fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione al Programma U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

13. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza del campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

Art. 4 Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

1. Al fine di garantire l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria, è prevista per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.049.000,00, con allocazione al Programma U.17.01 del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dalle "Tariffe per ispezioni con addebito" previste nell'esercizio 2016 in euro 1.049.000,00 e rimosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 5 Cofinanziamento regionale del FSE nell'ambito del POR 2014-2020.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, accantonata al Programma U.20.03 del bilancio regionale 2016-2018, per l'importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli anni considerati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario del medesimo Programma Operativo 2014-2020.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Allegato
Tabella A**

Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale triennio 2016-2018		300.000,00	

**Allegato
Tabella B**

Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale triennio 2015-2017	500.000,00		

(...)

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 43 **“Unione tra i Comuni”**

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 1 del 16 dicembre 2011)

Art. 1 Finalità.

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

Art. 2 Limiti demografici.

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti ⁽³⁾.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁴⁾.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo ⁽⁵⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, L.R. 6 novembre 2012, n. 53, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2*, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 24 novembre 2006, n. 15.***Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.***

Publicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

Capo I - Principi generali**Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

Art. 2*Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;

b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni

Art. 3

Tipi di collaborazione.

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

Art. 4

Unione di Comuni.

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;

f) commercio e attività produttive;

g) servizi tributi;

h) finanza e contabilità;

i) servizi ambientali;

l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 5

Fusione di Comuni.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
 4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
 5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.
-

Art. 6

Comprensori comunali.

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

Art. 7

Associazioni fra Comuni.

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
 2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
 3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
 4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
 - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
 - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
 - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
 5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
 6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.
-

Art. 8

Comunità montane.

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.
2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽²⁾.
3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.
4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.
5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16*.

Art. 9

Convenzioni.

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
 2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-
-

Art. 10

Consorzi.

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.
 2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
 3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
 7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.
-

Art. 11

Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Esercizio dei poteri sostitutivi

Art. 12

Funzioni conferite ai Comuni.

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

Art. 13

Gestione associata.

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 14

Poteri sostitutivi.

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente

legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio

Art. 15

Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto

dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

Art. 16

Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

Art. 17

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
 2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
 3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
 4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
 5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
-

Art. 18

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:
 - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;
 - b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;
 - c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispose lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.
3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta

lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 19

Relazione al Consiglio.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

Art. 20

Criteri per la concessione degli incentivi.

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.
11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.
-

Art. 21

Sostegno alle attività formative.

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 22

Norma finanziaria.

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

Art. 23

Norme transitorie.

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'*art. 48 dello Statuto regionale*, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

Art. 24

Norme finali.

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. (Artt. 28; 30)***Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

(...)

Art. 28

Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

- cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa ⁽³⁸⁾;

- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

- [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] ⁽³⁹⁾;

- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

Normativa regionale

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. (Artt. 28; 30)

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere ⁽⁴⁰⁾;

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori ⁽⁴¹⁾;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

(38) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità».

Normativa regionale
L.R. 13 maggio 1996, n. 7. (Artt. 28; 30)

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(39) Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge).

(40) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(41) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

(...)

Art. 30

Il dirigente responsabile di Settore.

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame

Normativa regionale

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. (Artt. 28; 30)

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.
(BUR n. 26 del 14 aprile 1983)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 30 maggio 2012, n. 17, 1 marzo 2016, n. 9, 27 dicembre 2016, n. 43 e 6 aprile 2017, n. 10))

TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(*Titolari dell'iniziativa popolare*)

1. Il diritto d'iniziativa previsto negli artt. 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- 2) ad ogni Consiglio Comunale di Comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre Consigli comunali;
- 4) ad ogni Consiglio provinciale.

Art. 2
(*Leggi escluse dall'iniziativa popolare*)

1. Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
- 2) d'istituzione di tributi propri della Regione.

Capo II
Iniziativa degli elettori

Art. 3
(*Modalità*)

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in artt. sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1) della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2. La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

(Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte)

1. I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.
2. L'ufficio di Presidenza decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.
3. In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.
4. L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

(Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.
2. I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di 4 facciate, ognuna di 25 righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.
3. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.
4. La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro 10 giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7*(Deposito della proposta)*

1. La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono, presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta ai sensi dello art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.
2. La Segreteria del Consiglio regionale mediante processo verbale nel quale rilascia copia, da atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8*(Decadenza della proposta)*

1. La proposta s'intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9*(Spese di autenticazione)*

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
3. Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.
4. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli le materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10*(Ammissibilità della proposta)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

4. Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

(Esame e discussione)

1. Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

(Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio)

1. In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà d'illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

2. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

3. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

Art. 13

(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, dalla relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

2. Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4¹ indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

¹ Nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è erroneamente citato l'art. 41.

3. La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.
4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1.
5. Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:
 - a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;
 - b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.
6. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.
7. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.
8. Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 14

(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.
2. Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II
REFERENDUM POPOLARE

Capo I
Referendum abrogativo

Art. 16
(Titolari dell'iniziativa)

1. Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero a due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17
(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

1. Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18
(Modalità per promuovere il referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

2. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19
(Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità)

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto

l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art 17.

4. Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

5. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

(Norme procedurali)

1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al l'ultimo comma del precedente art. che dichiara l'ammissibilità del referendum i promotori presenteranno alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

2. All'inizio di ciascun foglio o gruppi di fogli deve essere riportata la seguente formula: "volete l'abrogazione " seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 21

(Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme)

1. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.

2. Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta allo Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art.16
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.
5. La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

(Ammissibilità del referendum)

1. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio regionale secondo quanto previsto all'art. 10.
2. Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24

(Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi)

1. Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.
2. Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1 comma dell'articolo successivo.

Art. 25

(Indizione e data del referendum)

1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il 31 maggio.
2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.
3. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse

siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.

4. Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26

(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dall'emanazione.

2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

(Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum)

1. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 28

(Inefficacia del referendum già indetto)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

(Modalità e giorno della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.

4. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.
2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella "A" allegata alla presente legge.
3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al II comma dello art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

(Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum – Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.
3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
4. L'ufficio regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

(Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali)

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

(Operazioni dell'ufficio provinciale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provincia le dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

(Operazioni dell'ufficio regionale)

1. L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione del l'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 4 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente art. prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36

(Pubblicazione dell'esito del referendum)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37

(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)

1. Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum

Art. 38

(Operazioni e propaganda elettorale)

1. Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II**REFERENDUM CONSULTIVI****Art. 39**

(Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati)

1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40²

(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

Art. 41

(Decreto di indizione del referendum consultivo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi *entro novanta giorni*³ dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una *domenica*

²Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 17; precedentemente così recitava: «1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, I comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. 4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 aprile 2017, n. 10 sostituisce le parole "entro 10 giorni" con le parole "entro novanta giorni".

*compresa tra il secondo e il sesto mese successivo*⁴ alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 42

(Norme applicabili al referendum consultivo)

1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 29, 31, 32, 33, 34 e 36.
2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 27 e 28.

Art. 43

(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 44⁵

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. *Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.*
2. *Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti*⁶ *validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 45

(Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum)

⁴ **L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 6 aprile 2017, n. 10** **sostituisce le parole** "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" **con le parole** "domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo".

⁵ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 marzo 2016, n. 9; precedentemente così recitava:** " 1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. 2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".

⁶ **L'articolo 16, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sopprime le parole** "complessivi dell'intero bacino elettorale".

1. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46
(Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i
Proponente/i:
~~- Presidenza~~
- Avvocatura
28 OTT. 2014

Deliberazione n. 447 della seduta del 24.10.2014.

Oggetto: **L.R. n. 1/2005 e s.m.i. – Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

*Il Coordinatore
dell'Unità Organizzativa Elettorale*
Avv. Paolo Filippo Arillotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Antonella STASI	Presidente ff	X	
2.	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
3.	Mario CALIGIURI	Componente		X
4.	Luigi FEDELE	Componente	X	
5.	Demetrio ARENA	Componente	X	
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7.	Giacomo MANCINI	Componente		X
8.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9.	Nazzareno SALERNO	Componente		X
10.	Domenico TALLINI	Componente	X	
11.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Giunta regionale e della conseguente presa d'atto da parte del Consiglio regionale, avvenuta nella seduta del 3 giugno 2014, il Presidente della Giunta regionale f.f., con decreto 15.9.2014 n. 91, ha convocato per il 23 novembre 2014 i comizi per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale;
- il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato emesso altresì in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria n. 472/2014, che ha disposto di adottare il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, per la data tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente;
- con decreto 15.9.2014 il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2 – comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale e all'assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni.

RILEVATO CHE:

- Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108; art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136; art. 1 commi 398-401 della legge del 27.12.2013. n.147) gli oneri derivanti dall'attuazione delle elezioni per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione e, relativamente alle somme da rimborsare ai Comuni, devono essere versate anticipatamente nella misura del 90%;
- Per le consultazioni elettorali regionali del 28 e 29 marzo 2010 è stata necessaria una spesa complessiva di oltre dieci milioni di euro (esattamente € 10.895.000,00);
- Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono da considerarsi del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili.

RICORDATO CHE con deliberazione della G.R. n. 370 del 29.9.2014 è stato approvato l'accordo tra la Regione e il Ministero dell'Interno per la concessione onerosa dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (sistema informativo elettorale) e l'Intesa tra la Regione e i Prefetti delle cinque province calabresi avente ad oggetto la collaborazione e il supporto tecnico-organizzativo nel procedimento elettorale, corredata di un *"Disciplinare relativo alle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni"*.

RITENUTO CHE appare necessario procedere alla quantificazione preventiva della spesa occorrente per le elezioni regionali del 23 novembre 2014, tenendo conto:

- a) delle riduzioni imposte dalla limitazione delle operazioni elettorali alla sola giornata di domenica, introdotta dall'art. 1 comma 399 della L. 27.12.2013 n. 147;
- b) dei nuovi limiti al lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni, contenuti nell'art. 15 – 1° comma del D.L. 18.1.1993, n. 8 conv. in legge 19.3.1993, n. 68, modificato dall'art. 1 comma 400 lett. d) della L. 27.12.2013 n. 147, a mente del quale *“In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”*;
- c) dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 400 lett. f) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'art. 1 – comma 4 della L. n. 43/1995, che imponeva ai comuni di assicurare agli elettori, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;
- d) della norma di cui all'art. 1 comma 400 lett. g) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.2000, n. 299, disponendo che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei soli due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;
- e) della generale necessità di contenere i costi del procedimento elettorale, limitando, quindi, le somme rimborsabili forfettariamente alle amministrazioni comunali sulla base dei due distinti parametri del numero di elettori e del numero di sezioni elettorali, riducendole di almeno il 50% rispetto alle elezioni 2010 e portandole comunque, per le elezioni 2014, alle somme di € 1,50 per elettore ed € 650,00 per sezione elettorale, oltre le somme dovute in misura fissa o derivanti dalle convenzioni con il Ministero dell'interno e con le Prefetture o per forniture di beni e servizi da parte di soggetti terzi.

ESAMINATO il preventivo di spesa predisposto secondo i criteri sopra enunciati dal dirigente del settore "economato e provveditorato", che ammonta alla somma complessiva di € 7.836.336,00 e ritenuto lo stesso meritevole di positiva valutazione e approvazione;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione del 10.10.2014 n. 436 ha disposto la variazione allo stato di previsione della spesa nel bilancio annuale per l'esercizio 2014, incrementando il capitolo 1002104 - UPB 1.1.01.04, recante "Spese per il rinnovo del Consiglio regionale", della somma di € 1.000.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva;

- si rende necessario tuttavia disporre una ulteriore variazione di bilancio, utilizzando una somma ulteriore di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio regionale, nella seduta del 7.10.2014, non ha esaminato la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 29.9.2014 n. 390, di variazione compensativa al bilancio per l'incremento del descritto capitolo 1002104;

RITENUTO che si rende, comunque, assolutamente necessario e indispensabile riproporre al Consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti volti alla copertura delle spese del procedimento elettorale;

RITENUTO che il Consiglio regionale, nel periodo di *prorogatio* disciplinato dall'art. 18 dello Statuto regionale, possa e debba adottare gli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, in quanto dalla interpretazione dell'istituto della *prorogatio* contenuto nella Giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 68/2010) emerge che:

1°) La disposizione dello Statuto regionale che disciplini l'istituto della *prorogatio* in modo generico non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali;

2°) L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa *prorogatio* a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso, in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost.;

3°) La giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'istituto della *prorogatio* per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale

ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale;

4°) Nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

5°) Non è quindi consentita una generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, perché la stessa urta con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio* come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

6°) Il Consiglio regionale deve provvedere a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della *prorogatio*, limitandole ad oggetti la cui disciplina sia oggettivamente necessaria ed urgente.

RITENUTO, conseguentemente, che il Consiglio regionale sia del tutto obbligato a tenere una ulteriore seduta, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale, in quanto:

- a) La Giunta ha esercitato ed eserciterà fino in fondo tutti i suoi poteri per rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie, impegnando ulteriori somme esistenti sul Fondo di riserva;
- b) Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili, in ragione della assoluta indispensabilità di pervenire al perfezionamento degli atti del procedimento elettorale entro i termini stabiliti per legge, scanditi da scadenze non modificabili;
- c) Gli atti del procedimento elettorale attengono all'esercizio di diritti politici costituzionalmente garantiti;
- d) Non può esistere il dubbio che gli interventi legislativi urgenti e indifferibili debbano limitarsi ai soli casi di calamità naturali o ambientali, perché la stessa Consulta ha incluso nei casi di urgenza, non solo le fattispecie di necessità materiali e naturalistiche ma anche gli atti normativi e amministrativi costituzionalmente indifferibili;
- e) Non può esistere il dubbio che l'intervento legislativo possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, in quanto, invece, l'intervento serve proprio a garantire il corretto e libero esercizio del diritto di voto;

- f) Non si potrebbe legittimamente e lecitamente ipotizzare, da parte dei dirigenti responsabili, l'acquisizione di beni e servizi che cagioni la formazione di un coacervo di debiti fuori bilancio e, inoltre, buona parte delle spese deve essere liquidata all'atto iniziale del procedimento.

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e sulla base della dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti competenti, come da sottoscrizioni sul frontespizio del presente provvedimento;
a voti unanimi,


DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

- 1) **DI DARE ATTO** al preventivo di spesa per le attività relative al procedimento elettorale per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale, nella misura di € 7.836.336,00, come da schede contabili allegate, dando atto inoltre che l'impegno e la liquidazione di tali somme deve considerarsi atto obbligatorio, urgente e indifferibile ed autorizzando i dirigenti competenti ad adottare i conseguenti atti di gestione;
- 2) **DI DEMANDARE** al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio la immediata predisposizione di apposita deliberazione della G.R., che, ad integrazione della precedente deliberazione 10.10.2014 n. 436, disponga la variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2014, utilizzando una ulteriore somma di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;
- 3) **DI RICHIEDERE** al Presidente del Consiglio regionale la convocazione urgentissima di una seduta per la discussione e l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale allo stato non coperte da altra disponibilità;
- 4) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale e al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio.

Il dirigente generale **DIPARTIMENTO
PRESIDENZA**

Il Presidente F.F.





Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economico

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via Molè, Complesso Aurora

Allegato alla deliberazione

n. 447 del 24.10.2014

Costo Elezioni Regionali

Somme Decretate

I Trance - Anticipata ai Comuni	II Trance	III Trance - Saldo
6.278.936,00	0,00	0,00
Totale Erogato ai Comuni	Totale Spese Complementari	Totale Decretato
6.278.936,00	1.557.400,00	7.836.336,00

Previsioni - Stime



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato
Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Riepilogo Dati

Provincia	Comuni	Elezioni	N. Elezioni	Abitanti	Elettori	Sezioni	Sez. Speciali	Componenti	Strutturali	Totale	Previsto Regione	Saldo ai Comuni
Catanzaro	80	1	80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Totale	80		80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Cosenza	155	1	155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Totale	155		155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Crotone	27	1	27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Totale	27		27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Reggio Calabria	97	1	97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Totale	97		97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Vibo Valentia	50	1	50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Totale	50		50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Regione Calabria	409		409	2.011.785	1.887.074	2.405	100	1.824.950,00	4.453.986,00	6.278.936,00	6.278.936,00	6.278.936,00



Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora



Previsione o Stima - Spese Complementari

Ditta	Descrizione Oggetto	Fattura nr - del:	Totale	Decreto - Del
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Schede elettorali Forn. Carta		52.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		84.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		220.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		117.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		108.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		25.000,00	
Poste Italiane CRP Lamezia Terme	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		89.000,00	
Poste Italiane CS	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		109.000,00	
Poste Italiane RC	Spese postali Febbraio - Marzo		65.000,00	
Prefettura di Catanzaro	Pref. di CZ - Straordinario		38.400,00	
Prefettura di Cosenza	Pref. di CS - Straordinario		49.000,00	
Prefettura di Crotone	Pref. di KR - Straordinario e Trasferte		32.000,00	
Prefettura di Reggio Calabria	Pref. di RC - Straordinario e Trasferte		44.000,00	
Prefettura di Vibo Valenzia	Pref. di VV - Straordinario e Trasferte		25.000,00	
Stampe e Facchinaggio	Stampe e Facchinaggio		400.000,00	
Varie	Varie		100.000,00	
	Totale		1.557.400,00	



mercoledì 15 ottobre 2014

Pagina 1 di 1

REGIONE CAMPANIA**L.R. 11 novembre 2013, n. 16.****Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore.**

Publicata nel B.U. Campania 18 novembre 2013, n. 63.

Articolo 1

1. I Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore si fondono in un unico Comune che prende la denominazione di Montoro il cui territorio comprende i territori dei due Comuni.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'*articolo 12, primo comma, lett. c) della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54* (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), la Provincia di Avellino provvede, su richiesta del Comune di Montoro, alla delimitazione territoriale delle frazioni in relazione ad una più idonea cura degli interessi locali.

Articolo 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge ai sensi dell'*articolo 14 della legge regionale n. 54/1974*.

2. I provvedimenti eventuali, di cui al terzo comma dell'*articolo 14* della predetta legge, sono assunti nel rispetto del principio di leale collaborazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 luglio 2015, n. 160.

Art. 1 Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione.

1. Ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della *legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Reggio Emilia, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996*, il nuovo Comune è denominato Ventasso.
3. Il territorio del comune di Ventasso è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto come risultante dall'allegata cartografia.
4. Alla data del 1° gennaio 2016 l'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta.
5. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1* (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Ventasso e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2 Partecipazione e municipi.

1. Ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, lo statuto del Comune di Ventasso deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

2. Ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000*, lo statuto del Comune di Ventasso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo II, Capo IV, del *decreto legislativo n. 267 del 2000* e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali.

1. Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano nonché ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'*articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996*.

2. I beni demaniali e patrimoniali dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quelli dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Ventasso.

3. Il personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quello dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è trasferito al Comune di Ventasso ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'*articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996*, sino a quando non vi provveda il Comune di Ventasso.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Ventasso continuano ad applicarsi, ai sensi dell'*articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996*, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Ventasso, fino a eventuali diverse discipline da quest'ultimo adottate.

Art. 4 Norme di salvaguardia.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

1. L'istituzione del Comune di Ventasso non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della *legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2* (Legge per la montagna), il Comune di Ventasso è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.
 2. L'esercizio, nel territorio del comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.
-
-

Art. 5 Contributi regionali.

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'*articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
 2. La Regione eroga al Comune di Ventasso un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 247.500,00 euro all'anno.
 3. Al Comune di Ventasso viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'*articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008*, pari a 200.000,00 euro all'anno.
 4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Ventasso:
 - a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'*articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008*;
 - b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
 5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Ventasso anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla *legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12* (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.
-
-

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *27 marzo 1972, n. 4*) e dall'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 7 Disposizioni transitorie.

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Ventasso che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi di quest'ultimo nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ventasso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.

4. In conformità all'*articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014*, in conformità all'*articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1
Cartografia

Normativa comparata – Regione Emilia-Romagna

L.R. 9 luglio 2015, n. 8.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia.



REGIONE LOMBARDIA

L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

Publicata nel B.U. Lombardia 29 gennaio 2015, n. 5, Supplemento.

Art. 1 Finalità.

1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
 2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'*articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia*, il nuovo comune è denominato "La Valletta Brianza".
 3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Perego e Rovagnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
-

Art. 2 Partecipazione.

1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
-
-

Art. 3 Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali.

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29* (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
-
-

Art. 4 Rimborso spese.

Normativa comparata – Regione Lombardia

L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'*articolo 3* si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 29/2006* e della *legge regionale 7 luglio 2008, n. 20* (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5 Norma finanziaria.

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'*articolo 53 dello Statuto* si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all'*articolo 4* si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 6 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

REGIONE PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

Publicata nel B.U. Piemonte 16 luglio 2015, n. 28, S.O. n. 1.

Art. 1 Istituzione del Comune di Borgomezzavalle.

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
 2. Il territorio del Comune di Borgomezzavalle è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Seppiana e di Viganella, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
-

Art. 2 Decadenza organi e nomina commissario.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.
 2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Borgomezzavalle, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
 3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
-

Art. 3 Eventi successivi alla fusione.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Borgomezzavalle le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nel Comune di Viganella.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Borgomezzavalle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Borgomezzavalle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Borgomezzavalle, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5 Sede del comune.

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Borgomezzavalle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Viganella.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

1. Gli organi del Comune di Borgomezzavalle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Borgomezzavalle prevede, ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Viganella vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7 Vigenza degli atti.

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

Art. 8 Delega alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Borgomezzavalle sono definiti dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito dei criteri di cui all'*articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51* (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9 Contributi regionali.

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni di comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10 Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

1. Il Comune di Borgomezzavalle è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 11 Disposizioni contabili.

1. Il Comune di Borgomezzavalle:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000*, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Borgomezzavalle può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12 Disposizioni finanziarie.

1. Per il contributo una tantum al Comune di Borgomezzavalle quantificato nell'anno finanziario 2016 in euro 81.750,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.

2. Per il contributo annuale al Comune di Borgomezzavalle stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità in euro 8.661,00, in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nella medesima UPB.

Art. 13 Dichiarazione di urgenza.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A

(...)

REGIONTE TOSCANA

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Publicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2014, n. 57, parte prima

Art. 1 Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano.

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2015, il Comune di Sillano Giuncugnano, mediante fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano, in Provincia di Lucca.
 2. Il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Sillano e di Giuncugnano, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
 3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
-

Art. 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
 2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Sillano Giuncugnano.
 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
-

Art. 3 Commissario.

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Sillano Giuncugnano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria.

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
 2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
 3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Sillano Giuncugnano è situata presso la sede dell'estinto Comune di Sillano.
 4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.
-
-

Art. 5 Vigenza degli atti.

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2014 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Sillano Giuncugnano.
-
-

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 267/2000*, gli organi del Comune di Sillano Giuncugnano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Articolo 7 Municipi.

1. Lo statuto del Comune di Sillano Giuncugnano può prevedere, ai sensi dell'*articolo 16 del D.Lgs. 267/2000*, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8 Contributi statali e regionali.

1. Il Comune di Sillano Giuncugnano è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
 2. Al Comune di Sillano Giuncugnano è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'*articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali).
 3. Al Comune di Sillano Giuncugnano è attribuito, a norma dell'*articolo 65 della L.R. n. 68/2011*, il contributo di cui all'*articolo 82 della legge regionale medesima*, in luogo dei Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano.
-

Art. 9 Disposizioni sui territori montani.

1. Al Comune di Sillano Giuncugnano si applicano le disposizioni degli *articoli 83 e 84 della L.R. n. 68/2011*, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano, così come riportato nell'*allegato B della L.R. n. 68/2011* stessa. L'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'*articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 10 Disposizioni finali.

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Sillano Giuncugnano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Sillano Giuncugnano è soggetto alle disposizioni dell'*articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, a decorrere dal terzo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, comma 27, lettera a).
2. Il Comune di Sillano Giuncugnano continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Sillano Giuncugnano.
4. Il consiglio del Comune di Sillano Giuncugnano provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione stessa; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 29 della L.R. n. 68/2011*.
5. Il Comune di Sillano Giuncugnano resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Sillano Giuncugnano le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. 267/2000*.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'ambito di dimensione adeguata “Ambito 23” dell'*allegato A della L.R. n. 68/2011*, il Comune di Sillano Giuncugnano sostituisce gli estinti Comuni di Sillano e di Giuncugnano; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della *L. 56/2014* e della *L.R. n. 68/2011*.

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Art. 11 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A ^o

Normativa comparata – Regione Toscana

L.R. 24 novembre 2014, n. 71.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.



(2) Allegato aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 novembre 2014, n. 58, parte prima.